



Gennaio 2026

# flash infopaper

*Compliance & Risk Management*

compliance normativa | anticorruzione

privacy | giurisprudenza

### ► Compliance normativa

- Nuove fattispecie presupposto 231: reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'UE
- Disposizioni attuative per la registrazione e la tutela delle indicazioni geografiche artigianali e industriali nel quadro del Regolamento (UE) 2025/1956
- Sistemizzazione della materia tributaria: il nuovo TU e l'impatto sui reati 231

### ► Anticorruzione

- Affidamento di lavori pubblici finanziati con fondi PNRR: ANAC contesta criticità e violazioni normative
- Affidamento del servizio di elisoccorso in Sicilia: rilievi ANAC su proroghe contrattuali e gestione delle procedure di gara

### ► Privacy

- Cookie e tracciamento online: la CNIL chiarisce il perimetro applicativo della disciplina ePrivacy
- Videosorveglianza comunale e utilizzo improprio dei filmati: il Garante ribadisce i principi di trasparenza, proporzionalità e correttezza

### ► Giurisprudenza

- Infortunio mortale in appalto e colpa organizzativa: la Cassazione delimita responsabilità e posizioni di garanzia (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 21/10/2025) 24/11/2025, n. 37972)
- Whistleblowing e tutela dal mobbing (Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, sentenza n. 951 del 6 novembre 2025)
- Combustione illecita di rifiuti: la Cassazione esclude la previa contestazione delle contravvenzioni di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 256 bis D. Lgs. 152/2006 (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 13/11/2025) 04/12/2025, n. 39162)





## Nuove fattispecie presupposto 231: reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'UE

In data 9 gennaio 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 211 di «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673», in vigore dal 24 gennaio 2026.

L'art. 6 del Decreto, rubricato «Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231», al comma 1 lettera c), prevede l'introduzione del nuovo art. 25-octies.2 - «Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea», che comprende i seguenti reati contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea, peraltro anch'essi introdotti nell'Ordinamento Penale dal Decreto in esame:

- a. Art. 275-bis, co. 1, 2 e 5 c.p. (Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea);
- b. Art. 275-ter, co. 1 e 2 c.p. (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea);
- c. Art. 275-quater, co. 1 c.p. (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività);
- d. Art. 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

Inoltre, l'art. 6 del Decreto modifica l'art. 10 del D.Lgs. 231/01 («Sanzione amministrativa pecuniaria»), aggiungendo dopo il comma 3, il seguente:

*«3-bis. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.».*

L'art. 6 del Decreto, al comma 1 lettera c), prevede quindi le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;
- b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria 2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

Per tutte le ipotesi viene prevista l'applicazione anche delle sanzioni interdittive ex art. 9 D.Lgs. 231/2001.

Fonte: D.Lgs. 211/2026



## Disposizioni attuative per la registrazione e la tutela delle indicazioni geografiche artigianali e industriali nel quadro del Regolamento (UE) 2025/1956

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 novembre 2025, definisce le modalità procedurali per l'applicazione del Regolamento (UE) 2023/2411 sulla protezione delle indicazioni geografiche (IG) per prodotti artigianali e industriali. Con tale intervento, la Commissione Europea dà attuazione alla normativa di base, introducendo regole procedurali comuni e dettagliate finalizzate a garantire il buon funzionamento del mercato, la certezza del diritto e la trasparenza a vantaggio degli operatori economici e a consentire un'efficace gestione e un adeguato controllo delle indicazioni geografiche protette a livello unionale.

La loro inosservanza da parte delle imprese può minare la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato nonché la fiducia dei consumatori, incidere negativamente sul mantenimento e sulla tutela dell'indicazione geografica nonché rilevare quale condotta al fine della contestazione della responsabilità degli enti.

Se il Regolamento (UE) 2025/1956 valorizza la trasparenza e la tutela delle produzioni locali, al tempo stesso prevede obblighi organizzativi e procedurali più stringenti per le imprese, quali:

- modalità di registrazione dettagliate delle indicazioni geografiche (IG), imponendo requisiti documentali rigorosi e la dimostrazione puntuale del legame tra prodotto e territorio;
- utilizzo di un canale digitale unico per la gestione di tutte le fasi del procedimento, dalle domande iniziali alle opposizioni, fino alle modifiche e alle cancellazioni;
- uso del simbolo europeo e della dicitura "IGP" esclusivamente a seguito dell'iscrizione ufficiale nel registro unionale;
- adeguamento dei disciplinari di produzione alla tracciabilità delle materie prime e dei processi produttivi.

Infine, sul fronte della tutela dei diritti, sono previsti strumenti di opposizione e meccanismi di mediazione per favorire soluzioni più rapide ed economicamente sostenibili rispetto al contenzioso tradizionale.

**Fonte: Regolamento (UE) 2025/1956**

---



## Sistematizzazione della materia tributaria: il nuovo TU e l'impatto sui reati 231

Ai sensi degli artt. 101 («*Abrogazioni*») e 102 («*Decorrenza degli effetti*») del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, rubricato «*Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali*» pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 2024 e in vigore dal 29 novembre 2024, dal 1° gennaio 2026, è abrogato il D.Lgs. 74/2000, fonte legislativa dei reati fiscali.

La Parte II del Provvedimento, rubricata “Sanzioni penali”, prevede una sistematizzazione dell’intera materia, comprendendo anche le fattispecie presupposto ex D.Lgs. 231/2001, che quindi trovano la loro disciplina negli articoli che seguono:

- Art. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- Art. 75 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (ex art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Art. 76 - Dichiarazione infedele (ex art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- Art. 77 - Omessa dichiarazione (ex art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- Art. 79 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Art. 81 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (ex art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Art. 84 - Indebita compensazione (ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
- Art. 85 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex art. 11 D.Lgs. 74/2000).

**Fonte: D.Lgs. n. 173/2024**

---



## Affidamento di lavori pubblici finanziati con fondi PNRR: ANAC contesta criticità e violazioni normative

A seguito di una segnalazione relativa all'affidamento di lavori pubblici, gestito tramite un accordo quadro multilotto con un unico fornitore, da eseguirsi in un comune e finanziato nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'ANAC ha avviato un'interlocuzione con la stazione appaltante, al fine di acquisire un più chiaro quadro istruttorio, all'esito della quale è stato avviato un procedimento di vigilanza ordinaria, contestando, tra le varie criticità, le seguenti violazioni:

- art. 1, co. 1, lett. a), d.l. 32/2019: svolgimento della procedura di gara da parte di una Stazione Appaltante non legittimata, in quanto l'affidamento è finanziato con fondi PNRR. In particolare, dalla documentazione di gara, è emerso che, seppure la gara in esame sia stata indetta con bando pubblicato dalla Centrale Unica di Committenza (CUC), gli atti più rilevanti della stessa sono stati adottati direttamente dall'Ente comunale (adozione del provvedimento di ammissione alla gara dei concorrenti, nomina della commissione giudicatrice e adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva). In merito, l'Autorità ha chiarito che, in caso di gara su delega, i provvedimenti più significativi della procedura di affidamento devono essere adottati, sia formalmente che sostanzialmente, dal soggetto delegato, ossia dalla CUC.
- art. 59 d.lgs. 36/2023: erroneo utilizzo dell'Accordo quadro, in quanto lo stesso è stato basato su un progetto definitivo incompleto. In particolare, l'accordo quadro con unico fornitore richiede che l'oggetto dell'affidamento sia chiaro e completo ed è vietata l'introduzione di successive modifiche sostanziali. Quando viene posto alla base della gara un accordo quadro incompleto, in cui è rinviata ad un momento successivo l'esatta determinazione delle prestazioni, si dovrà fare, invece, ricorso all'accordo quadro con riapertura del confronto competitivo, ai sensi dall'art. 59 co. 4 lett. b) d.lgs. 36/2023. Inoltre, l'incompletezza del progetto può aver avuto un impatto in termini di concorrenza, sia dando luogo a minore partecipazione, sia incidendo sulla ottimale formulazione delle offerte presentate, non essendo chiaro ai concorrenti l'oggetto esatto dell'opera da realizzare.
- criticità relative all'esecuzione, caratterizzata da gravi ritardi e basata su un progetto inadeguato a consentire l'effettivo avvio delle lavorazioni. In merito, l'art. 26 d.lgs. 50/2016 prevede che la verifica e la validazione siano completate prima dell'inizio delle procedure di affidamento e che la documentazione di gara indichi gli estremi dell'atto di validazione. Inoltre, l'art. 59 co. 1 d.lgs. 36/2023 prevede che il contenuto del progetto preveda tutti gli elementi essenziali alla formulazione dell'offerta; dunque, postula un progetto definitivo completo, verificato e validato.

Alla luce delle violazioni e delle criticità riscontrate, ANAC ha imposto alla stazione appaltante di comunicare, entro 30 giorni dalla delibera, eventuali determinazioni adottate in relazione alle contestazioni sollevate.

**Fonte: Delibera n. 435, approvata dal Consiglio di Anac del 5 novembre 2025**

---



## Affidamento del servizio di elisoccorso in Sicilia: rilievi ANAC su proroghe contrattuali e gestione delle procedure di gara

La Delibera n. 444 dell'11 novembre 2025 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione si inserisce nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità in relazione alle procedure di affidamento del servizio di elisoccorso di emergenza 118 nella Regione Siciliana. Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata il 16 dicembre 2024 da un operatore economico, che ha evidenziato presunte criticità nella procedura aperta bandita dalla Regione Siciliana - Assessorato della Salute, con particolare riferimento ai requisiti tecnici richiesti per gli aeromobili, ritenuti potenzialmente limitativi della concorrenza.

A seguito della segnalazione, l'Autorità ha preso atto che la Regione Siciliana aveva revocato in autotutela la procedura di gara con determinazione del 7 febbraio 2025, disponendo l'archiviazione dell'esposto per sopravvenuta carenza di interesse. Tuttavia, l'ANAC ha ritenuto necessario approfondire la gestione del contratto in corso di esecuzione per il suddetto servizio, richiedendo informazioni alla Regione Siciliana sul periodo successivo alla scadenza del contratto originario, fissata al 30 giugno 2021.

Dall'istruttoria è emerso che il contratto per il servizio di elisoccorso, originariamente stipulato nel 2013 per una durata di otto anni, è stato oggetto di numerose proroghe successive alla scadenza, fino al 31 dicembre 2025, al fine di garantire - secondo le deduzioni della Stazione Appaltante - la continuità di un servizio essenziale.

In particolare, l'Autorità ha evidenziato le seguenti criticità:

- il ricorso reiterato a proroghe contrattuali oltre la scadenza del contratto originario, in assenza di una tempestiva e adeguata programmazione delle procedure di gara, risulta in contrasto con quanto disposto dalla Normativa, in quanto:
  - a) la proroga c.d. tecnica può essere impiegata quale istituto eccezionale e, comunque, deve essere disposta prima della scadenza del bando e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente; nel caso in esame, era stato invece utilizzato quale strumento ordinario di gestione del servizio;
  - b) la proroga disposta impropriamente, quindi, è equiparata, secondo l'Autorità, a un affidamento senza gara;
  - c) peraltro, il protrarsi di un affidamento di fatto in favore del medesimo operatore economico si pone in contrasto con i principi di concorrenza e parità di trattamento;
- la Stazione appaltante ha avviato una consultazione preliminare di mercato e, successivamente, un avviso di indagine di mercato finalizzati all'indizione di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. Tuttavia:
  - a) tali attività sono state svolte direttamente dal Dipartimento di Pianificazione Strategica, nonostante la gara fosse stata delegata alla Centrale Unica di Committenza regionale, soggetto qualificato allo svolgimento delle funzioni di committenza; la Regione Siciliana non risultava peraltro in possesso della necessaria qualificazione per la gestione di gare di servizi di importo elevato;
  - b) inoltre, la consultazione preliminare di mercato era stata impiegata impropriamente, in luogo di un bando di gara e non, invece, quale strumento per colmare il proprio gap conoscitivo e informativo avvertendo il mercato circa le proprie intenzioni di acquisto;
  - c) da ultimo, la Stazione appaltante aveva fatto ricorso alla procedura negoziata senza bando in violazione dei requisiti *ex lege*, in quanto le condizioni di estrema urgenza invocate per il ricorso alla procedura risultavano imputabili alla stazione appaltante stessa, poiché legate a carenze organizzative e procedurali emerse dall'istruttoria.

**Fonte: Delibera n. 444 del 11 novembre 2025**



## Cookie e tracciamento online: la CNIL chiarisce il perimetro applicativo della disciplina ePrivacy

La «*Commission nationale de l'informatique et des libertés*» (CNIL), con la delibera SAN-2025-011 del 27 novembre 2025, ha irrogato una sanzione di 1.500.000 euro nei confronti di una nota società operante nel settore dei servizi finanziari (di seguito «la Società»).

Il provvedimento offre chiarimenti di particolare rilievo in ordine al regime applicabile all'utilizzo dei cookie sui siti web, definendo i confini interpretativi dell'articolo 82 della legge francese *Informatique et Libertés*, che recepisce l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE (c.d. direttiva e-Privacy).

La decisione trae origine da una articolata attività ispettiva condotta dalla CNIL in relazione alle modalità con cui la Società gestiva i cookie di tracciamento installati tramite il proprio sito istituzionale. Nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha accertato che otto cookie non essenziali venivano installati automaticamente all'accesso al sito, senza che fosse stato acquisito il previo consenso dell'utente. Una violazione ulteriore è emersa con riguardo al meccanismo di rifiuto: dopo aver cliccato su «*Rifiuta tutti*», la semplice navigazione nella sezione «*Diventa cliente*» comportava comunque l'installazione di dieci ulteriori cookie, tre dei quali soggetti a consenso.

Secondo la CNIL, tali dinamiche dimostrano che il meccanismo di opposizione non era tecnicamente efficace, con conseguente vanificazione della scelta dell'utente. Particolarmente significativo è, inoltre, il chiarimento relativo alle operazioni di lettura dei cookie già presenti nel dispositivo dopo la revoca del consenso. L'Autorità ha ricordato che, sul piano tecnico, la mera presenza di un cookie nel browser determina il suo invio automatico al server a ogni richiesta HTTP indirizzata ai domini corrispondenti.

Ne deriva che, qualora i cookie non vengano eliminati a seguito della revoca del consenso, si realizza comunque un'operazione di accesso alle informazioni memorizzate nel terminale dell'utente, in violazione dell'articolo 82 della legge francese e, dunque, della direttiva e-Privacy.

Il provvedimento insiste su un principio cardine dal punto di vista sistematico: per tutte le operazioni relative alla memorizzazione e all'accesso a informazioni nel terminale dell'utente, il regime giuridico è integralmente quello della direttiva e-Privacy, la quale prevale sulla disciplina generale del GDPR in virtù della propria natura di *lex specialis*.

Da ciò discendono due conseguenze fondamentali:

- le condizioni di liceità dell'art. 6 GDPR non trovano applicazione in relazione alla memorizzazione e alla lettura dei cookie;
- la verifica della liceità deve essere condotta esclusivamente alla luce delle prescrizioni contenute nella direttiva e-privacy (e nelle norme nazionali di recepimento di quest'ultima).

La decisione conferma così l'orientamento, già espresso dalla Corte di giustizia per le comunicazioni di marketing diretto, secondo cui la normativa e-Privacy delimita e prevale sul GDPR nei settori specificamente da essa regolati, costituendo un riferimento autonomo e prioritario per la valutazione dei trattamenti che implicano tracciamento sul terminale dell'utente.

**Fonte: Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza C-654/23 del 13 novembre 2025.**

---



## Videosorveglianza comunale e utilizzo improprio dei filmati: il Garante ribadisce i principi di trasparenza, proporzionalità e correttezza

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 10196164 del 23 ottobre 2025, ha dichiarato illecito il trattamento effettuato dal Comune di Curtarolo nell'utilizzo del proprio sistema di videosorveglianza e nella gestione dei controlli nei confronti di una dipendente, confermando alcuni principi cardine dell'applicazione del GDPR nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e lavoratori.

La vicenda nasce dal reclamo di una ex dipendente licenziata dopo un procedimento disciplinare basato sulle immagini estratte da una telecamera installata sulla pubblica via, che riprendeva anche l'ingresso della sede comunale. Le riprese erano state utilizzate per verificare la corrispondenza tra ingressi/uscite e timbrature del badge. È inoltre emerso che la Sindaca aveva incaricato un collaboratore comunale di riprendere la lavoratrice durante un periodo di malattia, inviando poi il filmato sul telefono privato della stessa. Contestualmente, la dipendente segnalava varie irregolarità nel sistema di videosorveglianza comunale.

Dalle verifiche è emerso che il Comune utilizzava telecamere sulla pubblica via senza aver definito con precisione le aree da monitorare e senza un'adeguata base normativa per le diverse finalità dichiarate. I cartelli informativi risultavano generici e incompleti, mentre nessuna informativa completa era stata resa agli interessati secondo gli artt. 12 e 13 GDPR. Il Comune non aveva inoltre svolto la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, pur trattandosi di una sorveglianza sistematica su larga scala e idonea a coinvolgere anche i lavoratori. Le difese dell'Ente, che richiamavano presunti poteri di polizia giudiziaria nella gestione dei filmati, sono state ritenute infondate: la consultazione delle immagini era avvenuta, infatti, nella veste di datore di lavoro e per finalità disciplinari.

Il Garante ha rilevato:

- **violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza (artt. 5 e 6 GDPR):** il sistema non aveva una base giuridica idonea e mancavano informative adeguate.
- **Mancata DPIA (art. 35 GDPR):** necessaria per l'estensione del sistema e il monitoraggio di aree accessibili al pubblico e dei lavoratori.
- **Utilizzo illecito dei filmati per finalità disciplinari:** finalità incompatibile rispetto a quelle per cui il sistema era stato installato; inoltre, mancavano le garanzie dell'art. 4 Statuto dei Lavoratori.
- **Riprese effettuate dal collaboratore comunale:** prive di base giuridica, sproporzionate e in violazione del divieto di indagini su fatti non rilevanti ai fini lavorativi (art. 8 Statuto dei Lavoratori).

Il Garante ha ricordato che i dati raccolti in violazione della disciplina privacy non sono utilizzabili e che la verifica dello stato di malattia del dipendente deve avvenire esclusivamente tramite i canali previsti (visite fiscali).

Il trattamento è stato dichiarato illecito sotto molteplici profili e l'Ente è stato sanzionato, con ordine di pubblicazione del provvedimento.

La decisione riafferma un principio essenziale: la videosorveglianza non può essere utilizzata come strumento di controllo indiretto dell'attività lavorativa, né può essere estesa a finalità ulteriori senza trasparenza, proporzionalità e adeguate basi normative.

**Fonte: Garante per la Protezione dei Dati Personali, provvedimento n. 628 del 23 ottobre 2025 (doc. web n. 10196164)**



## Infortunio mortale in appalto e colpa organizzativa: la Cassazione delimita responsabilità e posizioni di garanzia (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 21/10/2025) 24/11/2025, n. 37972)

Con la sentenza n. 37972 del 24 novembre 2025, la Corte di Cassazione - Sezione IV penale - è intervenuta sui criteri di imputazione della responsabilità penale per infortunio sul lavoro in un contesto di appalto e subappalto, fornendo rilevanti chiarimenti in ordine alla nozione di colpa, al nesso causale e ai limiti delle posizioni di garanzia dei soggetti inseriti nell'organizzazione produttiva.

Il procedimento trae origine dal decesso di un operaio elettromeccanico dipendente della Cosmo Service, avvenuto nel novembre 2013 durante una fase di precollaudo dei trasformatori presso una stazione elettrica. Nel corso dell'attività, svolta in quota, il lavoratore veniva folgorato a seguito del contatto tra una scala in alluminio e una parte metallica in tensione. Le lavorazioni si inserivano in un cantiere gestito mediante un'Associazione Temporanea di Imprese, nell'ambito della quale la società ABB operava quale impresa affidataria, mentre la Cosmo svolgeva le attività elettromeccaniche in qualità di subappaltatrice.

La Corte d'Appello di Bari aveva confermato la responsabilità penale del legale rappresentante della Cosmo e del preposto di ABB, ritenendo che l'evento fosse dipeso dalla mancata regolamentazione delle attività di precollaudo, da una carente organizzazione delle lavorazioni elettriche, nonché da un presunto stato di affaticamento del lavoratore dovuto alla ripetitività delle operazioni. Secondo i giudici di merito, tali elementi avrebbero integrato la violazione di regole cautelari idonee a fondare la colpa dei soggetti apicali delle due imprese.

La Corte di Cassazione ha tuttavia annullato la decisione impugnata, osservando che le risultanze della perizia avevano accertato che la fase di precollaudo era ricompresa tra le attività previste dal piano operativo di sicurezza della Cosmo, che il lavoratore era esperto e qualificato, che disponeva dei dispositivi di protezione individuale necessari e che la lavorazione era stata valutata come non complessa e compatibile con le procedure aziendali. Inoltre, la Suprema Corte ha rilevato che i giudici territoriali non avevano individuato alcuna specifica regola cautelare violata, né avevano chiarito in che modo una diversa organizzazione delle attività avrebbe potuto, in concreto, impedire il verificarsi dell'evento.

Quanto, poi, alla posizione del preposto dell'impresa affidataria, la Cassazione ha escluso che egli potesse essere titolare di una posizione di garanzia rispetto al lavoratore della Cosmo, evidenziando che le operazioni di taratura dei trasformatori costituivano una lavorazione specifica della subappaltatrice, svolta in piena autonomia organizzativa e senza poteri di ingerenza da parte della società affidataria.

La Corte ha quindi ribadito i seguenti principi di diritto:

- la colpa deve essere accertata sulla base di una regola cautelare concreta e previamente individuabile, e non ricostruita retrospettivamente a partire dall'evento dannoso (c.d. causalità della colpa);
- l'imputazione dell'evento richiede la dimostrazione che una condotta alternativa lecita, esigibile in concreto, avrebbe evitato l'infortunio;
- nei rapporti di appalto e subappalto, la posizione di garanzia non si estende ai rischi specifici delle lavorazioni autonome del subappaltatore in assenza di poteri di direzione o di controllo;
- la responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 presuppone l'accertamento del reato colposo del soggetto apicale e di una colpa di organizzazione dell'Ente adeguatamente motivata.

In tale quadro, la Corte ha ritenuto che né le condanne penali né la responsabilità amministrativa della società subappaltatrice fossero sorrette da un corretto accertamento della colpa e del nesso causale, disponendo, conseguentemente, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio.

**Fonte: Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 21/10/2025) 24/11/2025, n. 37972**



## Whistleblowing e tutela dal mobbing (Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, sentenza n. 951 del 6 novembre 2025)

Il Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro, con sentenza n. 951 del 6 novembre 2025, ha accolto il ricorso presentato da una dipendente della Polizia Locale riguardante la tutela del whistleblower da condotte ritorsive conseguenti a segnalazioni di illeciti presentate dapprima ai sensi dell'art. 54-bis, D.lgs. n. 165/2001 (normativa antecedente al D.lgs. n. 24/2023, in vigore dal 15 luglio 2023) e, poi, all'ANAC per favoritismi nell'erogazione di buoni pasto, indennità di turno e permessi studio in favore di soggetti non aventi diritto. Inoltre, la ricorrente aveva presentato una denuncia alla Guardia di Finanza in relazione alle irregolarità commesse nell'utilizzo di fondi regionali e cofinanziamenti e nell'erogazione di premi di produzione.

A fronte di tali denunce, la ricorrente aveva subito intimidazioni, minacce ed aggressioni verbali da parte dei colleghi, in quanto era stata resa nota la sua identità di whistleblower.

Nello specifico, la dipendente aveva lamentato le seguenti condotte ritorsive:

- a) procedimenti disciplinari illeciti (successivamente archiviati dalla stessa amministrazione, perché infondati);
- b) valutazione annuale negativa;
- c) assegnazione a mansioni dequalificanti;
- d) insulti, intimidazioni, isolamento ed emarginazione (c.d. mobbing).

Nelle proprie considerazioni in diritto, in via preliminare, il Tribunale ha riconosciuto alla ricorrente le tutele previste - *ratione temporis* - ex art. 54-bis, D.lgs. n. 165/2001, in quanto gli esposti presentati rientravano nel perimetro soggettivo ed oggettivo della norma, che tutelava il lavoratore da reazioni ritorsive dirette e indirette determinate dalla segnalazione. Il Tribunale ha dichiarato la nullità degli atti subiti dalla lavoratrice, in quanto l'amministrazione non ha dimostrato la fondatezza di tali condotte e l'estraneità delle stesse segnalazioni inviate dalla ricorrente.

Inoltre, il Tribunale ha condannato l'ente al riconoscimento del danno morale, per aver violato l'obbligo del datore di lavoro di tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore (ex art. 2087 c.c.), in quanto ha consentito - colposamente - la realizzazione di condotte illegittime che hanno determinato la creazione ed il mantenimento di un ambiente di lavoro nocivo e ostile, fonte di stress e di logorio fisico e mentale per la ricorrente.

**Fonte: Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, sentenza n. 951 del 6 novembre 2025**

---



**Combustione illecita di rifiuti: la Cassazione esclude la previa contestazione delle contravvenzioni di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 256 bis D. Lgs. 152/2006 (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 13/11/2025) 04/12/2025, n. 39162)**

Il 4 dicembre 2025, con la sentenza n. 39162, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in materia di combustione illecita di rifiuti ex art. 256 bis D. Lgs. n. 152 del 2006.

La vicenda vede l'affermazione della responsabilità di A.A. in relazione al reato di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256 bis D. Lgs. 152/2006, per avere - quale committente e in concorso con due suoi dipendenti - appiccato l'incendio a rifiuti di polistirolo abbandonati o depositati in modo incontrollato su un terreno di sua proprietà.

L'11 aprile 2025, la Corte d'Appello di Messina ha rigettato l'impugnazione proposta da A.A. nei confronti della sentenza del 20 novembre 2023 del Tribunale di Messina, con la quale lo stesso A.A. era stato condannato alla pena di due anni di reclusione.

A.A. ha quindi proposto ricorso per Cassazione. Di seguito si riassumono i punti rilevanti:

- i rifiuti oggetto della condotta contestata, consistenti in residui di imballaggi in polistirolo, erano stati accatastati alla rinfusa, in misura consistente, sul terreno di proprietà dello stesso e non erano stati prodotti in tale località, dovendosi escludere, di conseguenza, la configurabilità di un deposito temporaneo di rifiuti, che richiede che questi vengano prodotti nello stesso luogo;
- la responsabilità del ricorrente è stata desunta dal fatto che non era stata data alcuna specifica indicazione ai dipendenti circa la destinazione dei rifiuti e, pertanto, la condotta doveva essere ritenuta ordinaria in quanto rientrante nella prassi aziendale;
- la circostanza di deposito temporaneo è un evento occasionale e si realizza in presenza di una collocazione di un determinato e circoscritto quantitativo di rifiuti, avente carattere temporaneo, in un determinato luogo e sotto il controllo del detentore in attesa del compimento di ulteriori operazioni da svolgersi su di essi;
- ai fini della configurabilità del reato di combustione illecita di rifiuti, la disposizione di cui all'art. 256 bis D. Lgs. 152/2006 non richiede la preventiva contestazione del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, ma soltanto che la condotta abbia avuto ad oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato (accatastati alla rinfusa, in misura consistente, sul terreno di proprietà del ricorrente), ossia senza il rispetto delle fondamentali prescrizioni e cautele da osservarsi per la salvaguardia della salute e dell'ambiente, che, nel caso di specie, risultava accertato.

In virtù di quanto emerso, la Cassazione ha rigettato il ricorso in ragione dell'infondatezza del secondo motivo e dell'inammissibilità degli altri motivi.

**Fonte: Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 13/11/2025) 04/12/2025, n. 39162**

---

## CONTATTI

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

BDO Advisory Services S.r.l.  
[ras@bdo.it](mailto:ras@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 16 gennaio 2026.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Advisory Services S.r.l. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Advisory Services S.r.l. - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere la TaxNews e  
altre notizie da BDO  
direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

